



ISC "Borgo Solestà-Cantalamessa" di Ascoli Piceno

con corso a Indirizzo Musicale

Via San Serafino da Montegranaro, n. 1 - tel.0736 251408

C.M. APIC83100B – C.F. 92053490444- mail: apic83100b@istruzione.it - pec: apic83100b@pec.istruzione.it



<https://iscsolecanta.edu.it/>

Prot.n. <vedi segnatu>

Ascoli Piceno, <vedi segnatu>

Alla Sezione PUBBLICITA' LEGALE - Sito Web

Agli Atti

Oggetto: **Determina assegnazione incarico fiduciario brokeraggio assicurativo**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata la necessità di procedere alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei propri rischi;

Visto il D.lgs. 36/23, Codice dei Contratti Pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 1 del D.lgs. 36/23, **Principio del risultato**, comma 4, che indica come il risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

Visto in particolare l'articolo 17 del D.lgs. 36/23 **Fasi delle procedure di affidamento**, che prevede in caso di affidamento diretto l'atto della decisione a contrarre, individuando l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e tecnico professionale;

Visto l'allegato II.1 del D.lgs. 36/23, **Principio dell'autoorganizzazione della stazione appaltante**, che riconosce alle amministrazioni appaltanti la possibilità di stabilire una disciplina specifica in ordine alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, e che le indagini di mercato devono svolgersi nelle modalità ritenute più idonee dalla stazione appaltante;

Vista la Legge 241/90, per quanto riguarda i Principi generali dell'attività amministrativa non regolati dal D.lgs. 36/23;

Visto in particolare l'articolo 49 del D.lgs. 36/23, **Principio di rotazione**, comma 4 che prevede in riferimento alla struttura del mercato, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, che il contraente uscente possa essere individuato quale affidatario diretto;

Visto in particolare l'articolo 49 del D.lgs. 36/23, **Principio di rotazione**, comma 6, che prevede che sia comunque possibile derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000,00 euro;

Visto in particolare l'articolo 50 del D.lgs. 36/23, **Procedure per l'affidamento**, comma 1 lettera b) che prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, a soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee alle prestazioni richieste;

Firmato digitalmente da ALESSANDRA GOFFI

APIC83100B - ADF48DD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010297 - 25/09/2023 - VI.5 - U

- Visto il Decreto 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, in relazione all'art. 43 comma 7, che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
- Considerata la necessità di rendicontare alla propria utenza a norma dell'art. 1713 del Codice Civile le scelte operate, fornendo adeguati strumenti per valutare la congruità tecnica delle proposte formulate dalle compagnie assicurative rispetto alle esigenze di maggior copertura possibile dei rischi;
- Ravvisata l'opportunità di ricorrere alla figura dell'intermediario assicurativo (broker) per assistere l'Istituzione Scolastica nella procedura e nella redazione della documentazione necessaria, secondo le previsioni del Codice delle Assicurazioni private (art. 109 D. Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni) compresa l'assistenza e la consulenza in relazione alla gestione delle pratiche dei sinistri;
- Posto che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata in quanto la retribuzione al broker è costituita da una commissione versata dalla compagnia assicurativa a cui viene assegnato il contratto;
- Vista la Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";
- Considerato che l'incarico non è un contratto autonomo, ma ancillare al contratto assicurativo e che inoltre non generando pagamenti a favore del broker o altri flussi finanziari, non necessita di CIG;
- Tenuto conto che il Quaderno n. 4/2021 del Ministero dell'Istruzione recante "Istruzioni per l'affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche" dispone che le Istituzioni Scolastiche possono acquisire servizi di intermediazione assicurativa, e dunque rivolgersi a figure specializzate (c.d. "broker"), con l'obiettivo di definire in modo adeguato le proprie esigenze assicurative e di essere supportate nella redazione dei documenti di gara strumentali all'acquisizione dei Servizi Assicurativi";
- Vista la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: "sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei carichi è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto";
- Verificato che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto alle quali dover aderire ai sensi della Legge 24.12.2012, n. 228; e che in ogni caso l'acquisizione delle coperture è neutrale sulla spesa pubblica, in quanto basata su fondi messi a disposizione delle famiglie;
- Vagliate le caratteristiche del servizio tra cui:
- l'iscrizione agli albi,
 - l'assenza di condizioni di esclusione,
 - l'assenza di condizioni di incompatibilità,
 - l'assenza di conflitto d'interessi,
 - la capacità economica e finanziaria,

- capacità tecnico professionale,
- l'ideonea copertura assicurativa professionale,
- il livello di specializzazione,
- le caratteristiche della struttura aziendale,
- le caratteristiche del servizio di consulenza,
- gli elementi comprovanti l'indipendenza,
- il numero di voci su cui il servizio suddivide l'analisi delle esigenze dell'istituto,
- il numero di voci su cui il servizio suddivide i criteri di valutazione delle polizze,
- le risorse umane e tecniche,
- strumenti software impiegati e sistemi gestionali,
- la comprovata e documentata esperienza,
- il numero dei servizi eseguiti negli ultimi cinque anni,
- fornitura di campioni del servizio eseguito per altre indagini di mercato e/o procedure;
- certificazioni di qualità dei processi con i quali si produce e eroga il servizio.

DETERMINA

Di procedere alla scelta dell'intermediario assicurativo (broker) Logica Insurance Broker srl, con sede legale in Via Previati, 31, 20149 Milano, secondo una procedura ad affidamento diretto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Goffi